

285.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6800	Ministro dei lavori pubblici (Trasmissione di documento)	6800
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	6800	Missioni valedoli nella seduta del 22 novembre 1995	6796
Commissione permanente (Richiesta di esprimere il parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)	6797	Procedimento penale nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Annunzio della trasmissione di copia di una ordinanza)	6797
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ..	6797	Proposta di legge S. 1130 (approvata dal Senato) n. 2206:	
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato)	6796	(Subemendamento)	6781
Disegno di legge di conversione n. 3189:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	6785	(Adesione di un deputato)	6796
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	6785	(Annunzio)	6796
(Articoli del relativo decreto-legge)	6788	(Approvazioni in Commissione)	6797
(Emendamenti)	6791	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	6800
(Ordine del giorno)	6793		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTE E DISEGNO DI LEGGE: S. 1130. - SENATORI MANCINO ED ALTRI: NUOVE NORME SULLA NOMINA E SULLA REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI-TV SPA (APPROVATA DAL SENATO) (2206)

DELEGA PER IL RIORDINO DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI-SPA (1551)

STORACE: NUOVE NORME SULLA COMPOSIZIONE E SULLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2111)

SELVA: MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2176)

MORSELLI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206, CONCERNENTE LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2184)

ROSITANI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2189)

LANDOLFI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2195)

GASPARRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2213)

CARRARA ED ALTRI: NUOVE NORME PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2220)

AMORUSO ED ALTRI: NUOVE NORME SULLA COMPOSIZIONE E SULLE PROCEDURE DI NOMINA ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2221)

FALVO ED ALTRI: NUOVE NORME SULLA COMPOSIZIONE E SULLE PROCEDURE DI NOMINA ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2222)

CIOCCHETTI E MEOCCI: NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (2304)

**SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI
ARTICOLI AGGIUNTIVI STORACE 1. 043
E BROGLIA 1. 01749.**

Sostituire le parole da: il primo eletto
fino alla fine con le seguenti: l'ordine di
elezione non ha alcun effetto sulla attri-
buzione delle competenze ai consiglieri.

0. 1. 043. 1 (0. 1. 01749. 1).

La Commissione.

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE
1995, N. 406, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER
FAVORIRE LE PRIVATIZZAZIONI (3189)***

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318.

**MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 2:

al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali fra i quali non possono in ogni caso essere ricomprese le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale dell'attività sociale e devono invece considerarsi in ogni caso ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di

lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218”;

a-bis) all'articolo 6, al comma 2, le parole: “dei geometri e dei periti agrari” sono sostituite dalle seguenti: “dei geometri, dei periti agrari e degli agrotecnici”;

a-ter) all'articolo 12, al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) l'ammontare del fondo, che non può essere inferiore a lire 200 miliardi ovvero al maggiore ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3”;

a-quater) all'articolo 12, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“1-bis) la riduzione a cinque anni del termine di dieci anni di cui alla lettera m) e a due anni del termine di cinque anni di cui alla lettera s) relativamente ai fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti”;

a-quinquies) all'articolo 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la società di gestione può affidare ad uno o più intermediari mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti

dalla Banca d'Italia, l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo nei limiti fissati da apposita convenzione approvata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle esigenze di stabilità dei soggetti contraenti. Per le modalità di negoziazione gli intermediari incaricati si attengono alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1";

a-sexies) all'articolo 13, al comma 8, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "L'investimento della società di gestione in ciascun fondo da essa gestito non può superare in ogni caso il 10 per cento dello stesso";

a-septies) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, fermo restando per le società di gestione il limite di cui al comma 8";

a-octies) all'articolo 14, al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) assunzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera *a*)";

a-nonies) all'articolo 14, al comma 2, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento";

a-decies) all'articolo 14, al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il patrimonio del fondo non può essere investito in attività direttamente o indirettamente cedute da un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima società ovvero da altre società facenti parte del medesimo gruppo o da loro soci, amministratori;

direttori o dipendenti, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse società";

b) all'articolo 14, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano i divieti di cui ai commi 5 e 6.

6-ter. A pena di nullità dei contratti di vendita, le attività patrimoniali del fondo non possono essere cedute direttamente o indirettamente ad un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o ad altro fondo gestito dalla medesima società ovvero ad altra società facente parte del medesimo gruppo ed a loro soci, amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo periodo del comma 6";

b-bis) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"ART. 14-bis. — (Fondi costituiti con apporto di beni immobili). — 1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, il fondo può essere costituito mediante sottoscrizione in natura con apporto di beni immobili qualora l'apporto sia costituito per oltre il 90 per cento da beni apportati dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla costituzione del fondo con apporto di beni immobili si applica l'articolo 12, commi 1, 2, lettere *a*), *d*), *l*), *m*), *o*), *p*), *q*), *r*) e *s-bis*), e 6, nonché l'articolo 13, comma 8, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Il regolamento del fondo deve prevedere le altre modalità dell'apporto, l'obbligo per gli apportanti di beni immobili di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per

cento del valore dell'apporto in natura e le modalità dell'offerta al pubblico di cui al comma 5.

3. All'apporto in natura si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8.

4. All'apporto in natura si applicano i medesimi divieti, con i relativi effetti, previsti, nell'ipotesi della vendita, dall'articolo 14, comma 6.

5. Le quote derivate dalla costituzione del fondo a norma del comma 1 devono essere offerte al pubblico con modalità analoghe a quelle indicate all'articolo 12, comma 3. L'offerta al pubblico deve concludersi entro dodici mesi dalla costituzione del fondo e comportare il collocamento di opzioni per un numero di quote non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso operatori di tipologia diversa da quelli apportanti. Il regolamento del fondo deve prevedere le modalità di conversione delle opzioni e il versamento integrale della quota non può essere fissato in epoca successiva alla conversione della quota. Entro sei mesi dalla conversione delle opzioni la società di gestione deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano state opzionate esclusivamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).

6. Qualora, decorso il termine di dodici mesi dalla costituzione del fondo, risulti opzionato un numero di quote inferiore a quello indicato al comma 5, la società di gestione deve: a) dichiarare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento; b) dichiarare caducate le opzioni assegnate; c) invitare i sottoscrittori delle quote di partecipazione originari a restituire, nel termine indicato nel regolamento del fondo, le somme eventualmente incassate a fronte delle opzioni assegnate; d) deliberare la liquidazione del fondo. Alla liquidazione del fondo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2.

7. Gli apporti al fondo costituito a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite dedu-

cibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sul reddito, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto all'immobile anteriormente all'apporto.

8. Gli apporti di cui al comma 1, nonché le assegnazioni ai medesimi soggetti apportanti nel caso di liquidazione del fondo ai sensi del comma 6, non sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle imposte comunale sull'incremento di valore degli immobili, di bollo e ad altre imposte indirette. Si applica l'imposta sostitutiva fissa di lire 100 milioni da versare entro sei mesi dalla costituzione del fondo.

9. I progetti di utilizzo degli immobili apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a lire 100 miliardi, certificati dal collegio dei periti di cui all'articolo 8, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione né al fondo né ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

10. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi costituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.

11. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 10 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi costituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

12. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi costituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

13. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 12 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate esclusivamente al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 »;

al comma 1, lettera c), capoverso 8, terzo periodo, le parole: « non si tiene conto » sono sostituite dalle seguenti: « non s'intendono rilevanti »; e le parole: « delle operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « le operazioni »;

al comma 1, lettera c), capoverso 10, le parole da: « Gli atti comportanti » fino a: « legge 29 gennaio 1992, n. 35, » sono sostituite dalle seguenti: « Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La disposizione del comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 1, lettera a-bis) del presente articolo, si interpreta nel senso che le libere professioni ivi indicate devono essere state effettivamente esercitate in forma autonoma da almeno un quinquennio in via continuativa ed esclusiva »;

al comma 2, lettera a), le parole: « da società interamente controllate da quest'ultimo, anche indirettamente » sono sostituite dalle seguenti: « da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Disposizioni riguardanti la CONSAP).

1. La partecipazione detenuta dalla CONSAP - Concessionaria servizi assicu-

rati pubblici - S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a., è trasferita al Tesoro dello Stato.

2. A fronte del trasferimento di cui al comma 1, il Tesoro è autorizzato ad emettere, per un importo di lire 910.815.000.000 titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 910.815.000.000 per il 1995 ed in annue lire 100 miliardi, per interessi sui titoli di cui al comma 2, a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Norme in materia di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi).

1. Alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. La negoziazione dei certificati è in ogni caso assicurata da uno o più intermediari finanziari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, iscritti nell'apposito elenco degli operatori, tenuto presso la CONSOB, cui la società di gestione affida l'incarico con apposita convenzione redatta secondo il modello approvato e le

indicazioni date con provvedimento della stessa CONSOB, sentita la Banca d'Italia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. »;

b) all'articolo 14 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato o da società interamente controllate, anche indirettamente, dallo Stato il divieto di cui al comma 6 non opera. »;

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« ART. 15 - (Disposizioni tributarie) -
1. La società di gestione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105, 106 e 107 del medesimo testo unico. Nel caso di perdita il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il patrimonio del fondo è escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo di acquisizione, determinato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al comma 2; le quote di ammortamento dei beni strumentali non

sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto. Per le plusvalenze realizzate dal fondo si applica il comma 4 dell'articolo 54 del citato testo unico; tuttavia, le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

4. La società di gestione provvede separatamente per ciascun fondo agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi; si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

5. La società di gestione deve tenere per ciascun fondo una contabilità separata. A tal fine le scritture contabili di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), possono avere rilevanza fiscale a condizione che siano integrate con tutti gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che siano rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. I proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi quelli riconosciuti, implicitamente o esplicitamente, nel corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione, concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta previsto dall'arti-

colo 14 del testo unico di cui al comma 2 spetta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione, effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 3, del citato testo unico.

7. La società di gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di ciascun fondo, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. I comuni possono fissare, anche per singole tipologie di immobili, una aliquota ridotta, non inferiore a quella minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo territorio.

8. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività dei fondi da essa istituiti ai sensi della presente legge. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata distintamente per ciascun fondo e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per le operazioni della società di gestione e dei fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 di detto decreto; agli stessi fini non si tiene conto, per il calcolo della percentuale di riduzione di cui al citato articolo 19, delle operazioni esenti indicate ai numeri 1, 3, 4 e 9 dell'articolo 10 del medesimo decreto. Ai fini dell'articolo 38-bis del citato decreto gli immobili costituenti patrimonio del fondo sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi si provvede entro e non oltre sei mesi senza prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.

9. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi appli-

cabile anche ai fondi di investimento immobiliare disciplinati dalla presente legge.

10. Gli atti comportanti l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, ai sensi e agli effetti del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione per ciascuna imposta.

11. Con uno o più decreti, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, prevedendo altresì particolari adempimenti ed oneri di documentazione a carico dei soggetti che intendano avvalersi del credito d'imposta. ».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dell'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono comunque ammesse a copertura delle riserve tecniche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi qualora il patrimonio immobiliare del fondo sia costituito, per non meno del 90 per cento, di immobili alienati dallo Stato o da società interamente controllate da quest'ultimo, anche indirettamente; »;

b) al comma 2 dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera c), possono essere poste a copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'articolo 9 della legge 25 gennaio 1994, n. 86. »;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 29, è inserito il seguente:

« 3-bis. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione per le quote dei fondi immobiliari chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera c). ».

ARTICOLO 3.

*(Disposizioni riguardanti
la S.p.a. Ferrovie dello Stato).*

1. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale e di quiescenza dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato S.p.a., il pagamento delle pensioni, a carico del Fondo di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la società Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche per l'anno 1995.

3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione degli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonché della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1995. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio

1991, a rimborsare alla stessa società le rate per capitale e interessi dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 2.

Carazzi, Luigi Marino.

Al comma 1, lettera b-bis), sostituire il capoverso articolo 14-bis con il seguente:

* ART. 14-bis. - *(Fondi istituiti con apporto di beni immobili).* - 1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte con apporto di beni immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 90 per cento da beni apportati dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto di beni immobili si applica l'articolo 12, comma 1, comma 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), q), r) e s-bis), comma 6, nonché l'articolo 13, comma 8 e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Il regolamento deve prevedere l'obbligo per i soggetti conferenti di beni immobili di integrare l'apporto in natura

con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore dell'apporto in natura e le modalità dell'offerta al pubblico di cui al comma 5.

3. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste all'articolo 8.

4. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.

5. Con modalità analoghe a quelle previste all'articolo 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve concludersi entro dodici mesi dalla istituzione del fondo e comportare il collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso operatori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

6. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 5 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

7. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione deve chiedere alla Consob l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).

8. Qualora decorso il termine di dodici mesi dalla istituzione del fondo, risulta

collocato un numero di quote inferiore a quello indicato al comma 5, la società di gestione deve:

a) dichiarare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento;

b) dichiarare caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote;

c) deliberare la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministero medesimo.

9. Gli apporti al fondo istituito a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sul reddito, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto all'immobile anteriormente all'apporto.

10. Per gli apporti di cui al comma 1 è dovuta, in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta di registro fissa di lire 100 milioni che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo dei suddetti apporti che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

11. I progetti di utilizzo degli immobili apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 100 miliardi di lire, certificati dal collegio dei periti di cui all'articolo 8, sono sottoposti all'approvazione della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della Conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione né a soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

12. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di

conversione in quote dei fondi costituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro. In alternativa alla procedura prevista al comma 5 per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.

13. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 10 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

14. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 5 e per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le possibilità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

15. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 14 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi saranno destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché per la riduzione del debito complessivo.

2. 1.

La Commissione.

ART. 3.

Al comma 3, in fine, aggiungere i seguenti:

3-bis. A partire dal 1996 il parere delle Commissioni parlamentari competenti sul

contratto di programma fra Ferrovie dello Stato SpA e Ministro dei trasporti previsto dalla legge 14 luglio 1993 n. 238 si intende esteso ai trasporti marittimi e a tutte le società partecipate e collegate. Nel 1996 deve esprimersi un nuovo parere ai sensi della legge n. 238/93.

3-ter. L'articolo 1, comma 2 della legge n. 238 del 1993 è sostituito dal seguente:

« Il parere sui contratti di programma e di servizio da parte delle Commissioni competenti viene espresso in prima istanza tramite la formulazione dei cambiamenti richiesti. Entro trenta giorni il Ministro può formulare nuovi atti che modificchino *in toto* o in parte i contratti di programma e di servizio presentati. Le Commissioni parlamentari competenti entro 15 giorni esprimono il parere che può essere solo negativo o positivo senza ulteriori condizioni ».

3. 1.

Boghetta, Marco Rizzo.

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 2 della legge n. 238 del 1993 aggiungere in fine, le seguenti parole: « Il parere delle Commissioni parlamentari competenti è vincolante ».

3. 2.

Boghetta, Marco Rizzo.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

preso atto che il decreto-legge n. 406 prevede il passaggio al Tesoro delle quote della BNL possedute dalla CONSAP al fine di evitare che l'attuale forte sbilanciamento passivo comporti la messa in li-

liquidazione della CONSAP con conseguente blocco della vendita del patrimonio immobiliare dell'ex INA transitato alla CONSAP e blocco del mercato immobiliare;

constatato che, venuto meno l'obbligo di versamento delle « cessioni legali » da parte delle compagnie assicuratrici, risulta inutile l'esistenza in vita della CONSAP che andrebbe ad aggiungersi alla

numerosa schiera degli enti inutili oggi esistente,

impegna il Governo

all'immediata messa in liquidazione della CONSAP non appena saranno esaurite le operazioni di dismissione immobiliare del suo patrimonio.

9/3189/1

« Sigona, Conte ».

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 novembre 1995.**

Aloisio, Baiamonte, Bernardelli, Blanco, Bongiorno, Bonomi, Bossi, Brunetti, Calvi, Cecchi, Ceresa, De Rosa, Fini, Giannotti, Gritta Grainer, Manganelli, Maroni, Occhetto, Polenta, Pozza Tasca, Tattarini, Trantino, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Aloisio, Ayala, Bongiorno, Bonomi, Bossi, Brunetti, Calvi, Cecchi, Ceresa, De Rosa, Fini, Fumagalli Carulli, Gritta Grainer, Manganelli, Maroni, Matteoli, Novelli, Occhetto, Pozza Tasca, Tattarini, Trantino, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 21 novembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MARINO BUCCELLATO ed altri: « Norme in materia di tassa automobilistica » (3442);

DE SIMONE: « Modifiche all'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, recante istituzione dei consultori familiari » (3443);

MAMMOLA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi economica dell'Alitalia e sulle relative responsabilità » (3444);

MARIO CARUSO: « Norme per il trasferimento di aree demaniali marittime site nei comuni siciliani al patrimonio comunale disponibile » (3445);

NAN: « Modifica all'articolo 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in materia di elezione del presidente della Corte costituzionale » (3446).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge **NOVELLI** ed altri: « Norme sul divieto di allegare oggetti a quotidiani o periodici » (3157) (*annunziata nella seduta del 22 settembre 1995*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato **DE MURTAS**.

Trasmissione dal Senato.

Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 2156. — « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996) » (*approvato dal Senato*) (3447);

S. 2019. — « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 » (*approvato dal Senato*) (3448).

Saranno stampati e distribuiti.

Approvazioni in Commissione.

Nella riunione di ieri, martedì 21 novembre 1995, della XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

CALDEROLI ed altri: « *Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi* » (3133), *con l'assorbimento della proposta di legge:* **COLUCCI ed altri:** « *Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi* » (1049), *che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.*

Nella riunione di oggi, mercoledì 22 novembre 1995, della V Commissione permanente (Bilancio), in sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta di legge:

MALVESTITO ed altri: « *Norme per la concessione di contributi statali per interventi a favore del comune di Vigevano* » (2690).

Richiesta, da parte di una Commissione, di esprimere il parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

La VI Commissione permanente (Finanze) ha chiesto di poter esprimere il proprio parere, limitatamente al capo VI, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, sul testo unificato dei seguenti progetti di legge:

SCALIA ed altri; SCALIA ed altri; SANDRONE ed altri; FORMENTI ed altri; GERARDINI ed altri; ARATA: « *Legge quadro in materia di rifiuti* » (174-175-1390-1773-2281-3055).

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta.

Annunzio della trasmissione di copia di un'ordinanza emessa nell'ambito di un procedimento penale, nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza dell'8 novembre 1995, pervenuta alla Camera in data 15 novembre, il tribunale di Pesaro ha rigettato - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374 - l'istanza di sospensione - formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione - del procedimento penale pendente presso tale tribunale nei confronti dell'onorevole Gaspare NUCCIO deputato nella XI legislatura.

Tale atto è stato trasmesso alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 7 novembre 1995 copia della sentenza n. 482 del 23 ottobre 1995 (doc. VII, n. 558), la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato « le disposizioni della presente legge » anziché solo « i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge »;

2) non fondate - in riferimento, per le regioni a statuto ordinario ricorrenti, agli articoli 115, 117, 118, 119, 125, 97, 3 e 11 della Costituzione; per la regione Friuli-Venezia Giulia, agli articoli 4, numeri 1 e 9, 8 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,

nonché all'articolo 70 della Costituzione; per le province di Bolzano e di Trento, agli articoli 8, numeri 1 e 17, 16, 54, primo comma, numero 5, e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione nonché all'articolo 70 della Costituzione; per la regione Sardegna, agli articoli 3, lettera *a*) ed *e*), 6, 46 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione nonché all'articolo 70 della Costituzione; per la regione Valle d'Aosta, agli articoli 2, lettere *a*) e *f*), 4, 43 e 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - le questioni di legittimità costituzionale promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe, avverso le seguenti disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109:

articolo 1, comma 3 (questioni promosse dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana);

articolo 1, comma 4 (questione promossa dalla regione Lombardia);

articolo 2, comma 2 (questioni promosse dalle province autonome di Bolzano e di Trento e dalle regioni Sardegna e Valle d'Aosta);

articolo 3 (questioni promosse nei confronti dell'intero testo dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, dalle province autonome di Bolzano e di Trento, dalle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, e nei confronti dei commi 1, 2 e 6 dalla regione Toscana);

articolo 4 (questioni promosse nei confronti dell'intero testo dalla regione Emilia-Romagna, dalle province autonome di Bolzano e di Trento, dalle regioni Sardegna e Valle d'Aosta; nei confronti dei commi 1, 3, 4, lettera *f*), numero 3, e lettera *h*), 5, 7, 8 e 17 dalla regione Lombardia; nei confronti dei commi 6, 8, 12 e 17 dalla regione Friuli-Venezia Giulia; nei confronti dei commi 1, 6, 14, 16 e 17 dalla regione Toscana);

articolo 7, commi 1, 2, 3 e 5 (questioni promosse dalla regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dei commi 1,

2 e 3, dalla regione Toscana nei confronti dei commi 1, 2, 3 e 5, dalla regione Valle d'Aosta nei confronti del comma 1, dalla regione Emilia-Romagna nei confronti del comma 5);

articolo 8, comma 8 (questione promossa dalla regione Lombardia);

articolo 14 (questioni promosse dalla regione Emilia-Romagna nei confronti dei commi 5, 6 e 7, dalla regione Lombardia nei confronti dei commi 1, 5, 6 e 7, e dalla regione Toscana nei confronti dell'intero testo);

articolo 19, comma 1 (questione promossa dalla regione Emilia-Romagna);

articolo 20, comma 2 (questione promossa dalla regione Emilia-Romagna);

articolo 24 (questioni promosse, nei confronti del comma 1, dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana, quest'ultima nei confronti della lettera *b*) di tale disposizione, e dalla regione Sardegna nei confronti dell'intero testo);

3) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale:

dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 20, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, promosse, in riferimento all'articolo 118 della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

dell'articolo 19, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, promosse, in riferimento ai rispettivi statuti speciali, dalle province autonome di Bolzano e di Trento e dalla regione Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe;

dell'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, promossa, in riferimento agli articoli 11, 118, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera *a*), del decreto-

legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 1995, n. 216, promossa, in riferimento all'articolo 116 della Costituzione e agli articoli 2 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dalla regione Valle d'Aosta;

con lettera in data 10 novembre 1995 copia della sentenza n. 483 del 6 novembre 1995 (doc. VII, n. 559), la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), nella parte cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anziché dalla data della domanda del medesimo;

con lettera in data 20 novembre 1995 copia della sentenza n. 486 dell'8 novembre 1995 (doc. VII, n. 561), la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, della legge della regione Molise (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), approvata in prima deliberazione il 23 dicembre 1994 e in seconda deliberazione l'8 marzo 1995;

con lettera in data 20 novembre 1995 copia della sentenza n. 487 dell'8 novembre 1995 (doc. VII, n. 562), la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3-*quinq*ues, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'articolo 3-*ter*, secondo comma, della stessa legge;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-*quinq*ues della medesima legge n. 575 del 1965, sollevata, in riferimento all'articolo 27, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 484 del 6 novembre 1995 (doc. VII, n. 560), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 441, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 76 e 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Gela;

n. 488 dell'8 novembre 1995 (doc. VII, n. 563), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della regione Toscana riapprovata il 28 febbraio 1995 (Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei comuni di Massa e Carrara), sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

n. 489 dell'8 novembre 1995 (doc. VII, n. 564), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere;

n. 490 dell'8 novembre 1995 (doc. VII, n. 565), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 371, secondo comma, del codice penale, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 560, 562, 565);

alla VIII Commissione (doc. VII, nn. 558, 561);

alla X Commissione (doc. VII, n. 563);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 559);

alla I e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 564);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 14 novembre 1995, ha trasmesso una nota relativa alla risoluzione in Commissione Formenti ed altri n. 7-00325, concernente la delibera CIPE del 13 marzo 1995 in materia di determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvata nella seduta dell'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) del 1° giugno 1995.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 20 novembre 1995, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 2 novembre 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Rinaldo NICOLICH a presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.